

# REPUBBLICA ITALIANA

## COMUNE DI GENZANO DI ROMA

### Provincia di Roma

#### **Contratto appalto servizi di igiene urbana Categoria n.16 - CPC 94 – CPV 90511100-3.**

L'anno duemilaundici il giorno ..... del mese di ..... presso la Residenza Comunale di Genzano di Roma.

Avanti di me dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Genzano di Roma, autorizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi, rinunciando all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso, le seguenti persone dell'identità delle quali io Segretario sono certo:

1. Il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Genzano di Roma, domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune, di cui riferisce il Codice Fiscale n° \_\_\_\_\_ che per brevità in seguito sarà indicata come "Ente appaltante", a tanto autorizzato da \_\_\_\_\_ (indicare atto di conferimento dei poteri), ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3°, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.i.m.

2. il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, nella sua qualità di Rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_, che rappresenta, con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ – iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_, avente codice fiscale n. \_\_\_\_\_ che per brevità in seguito sarà indicata come "Società appaltatrice"

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Ufficio Servizio Igiene, Sanità ed Ambiente n° \_\_\_ in data \_\_/\_\_/2011 si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di igiene urbana tramite procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio ex art. 83 D. Lgs n.163/2006 – offerta economicamente più vantaggiosa - per il periodo di cinque anni, approvandone contestualmente il bando, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, il disciplinare tecnico ed il D.U.V.R.I., per un importo a base d'asta pari a € \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA;
- in data \_\_/\_\_/2011 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2011 il bando di gara a procedura aperta ex artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/06, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di igiene urbana;
- sono state espletate tutte le operazioni di valutazione delle offerte pervenute;
- la stazione appaltante ha valutato la congruità della offerta tecnica in relazione all'offerta economica ed ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
- la stazione appaltante ha provveduto con determinazione dell'Ufficio Servizio Igiene, Sanità ed Ambiente n° \_\_\_ in data \_\_/\_\_/2011 l'aggiudicazione definitiva del servizio di igiene urbana a favore della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_ CAP \_\_\_\_\_ dichiarata efficace in data \_\_/\_\_/2011, per un importo annuo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) Iva esclusa ai quali aggiungere € \_\_\_\_\_ (EURO \_\_\_\_\_/00) per gli oneri della sicurezza riguardo i rischi da interferenza;
- che con nota Prot n° \_\_\_\_\_ del comune di Genzano di Roma del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ conformemente accettata dalla Ditta aggiudicataria del servizio le parti hanno concordato il giorno per la stipula del presente contratto;
- che è stata acquisita la certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n° 252;

***Tutto ciò premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:***

### **ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto**

La Società appaltatrice si obbliga a prestare il servizio di igiene urbana di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2011, meglio specificato dai documenti menzionati nel successivo Art. 2 che la Società appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna con un ribasso percentuale unico e uniforme pari al \_\_\_\_ % da applicarsi a tutti i canoni posti a base di gara per lo svolgimento dei servizi al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

### **ARTICOLO 2 – Durata dell'appalto**

L'appalto ha la durata di anni cinque a far tempo dalla data riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Si richiama, inoltre, l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

### **ARTICOLO 3 - Organismo di controllo sull'applicazione del contratto di servizio**

I compiti di controllo sulla esecuzione del contratto di servizio e sui risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti nei documenti contrattuali, saranno assicurati da un rapporto bilaterale tra le parti. A tal fine sono designati:

- il Dott/Sig. \_\_\_\_\_ come Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Ente appaltante;
- il Dott/Sig \_\_\_\_\_ come rappresentante della Società appaltatrice.

### **ARTICOLO 4 – Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e il certificato di ultimazione delle prestazioni**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, verrà redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con la Società appaltatrice il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il quale dovrà contenere i seguenti elementi:

1. l'indicazione delle aree interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
2. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione della Società appaltatrice dall'Ente appaltante per l'esecuzione dell'attività;
3. la dichiarazione che lo stato degli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei servizi da espletare.

Qualora la Società appaltatrice intenda far valere pretese derivanti dalla difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni firmato congiuntamente con la Società appaltatrice.

#### **ARTICOLO 5 – Obblighi contrattuali e documenti facenti parte integrante del contratto.**

Le parti si impegnano ad assumere reciprocamente, come determinato, gli impegni, gli obblighi e le condizioni stabiliti e prescritti dal capitolato speciale di appalto (**Allegato 1**), offerta tecnica (**Allegato 2**), Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08, (**allegato 3**), i cui schemi sono stati approvati con determinazione dirigenziale n° \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, e così come integrati con le risultanze dell'offerta in sede di gara da parte della Società \_\_\_\_\_ aggiudicataria del servizio, alle condizioni indicate nel verbale di aggiudicazione n° \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e della Determinazione dirigenziale di affidamento n° \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.

Comunque sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Sebbene materialmente non allegati, sono parte integrante del presente contratto i documenti di seguito riportati:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Disciplinare tecnico;
4. Documento Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08.

#### **ARTICOLO 6 – Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art.14.5 del disciplinare di gara, si dà atto che la Società appaltatrice ha costituito, ex articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il deposito cauzionale mediante \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 7 - Garanzie ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e degli art.18 e 36 del capitolato speciale d'appalto.**

Sebbene non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto:

- a) la cauzione definitiva costituita dalla \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_;
- b) polizze assicurative RCT n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e RCO n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_
- c) polizze assicurative RCA – libro matricola n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

Si richiama integralmente quanto disposto dagli art. 23 e 36 del capitolato speciale d'appalto.

**ARTICOLO 8 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In particolare la Società appaltatrice:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto sia attivi verso l'Ente appaltante che passivi nei confronti degli altri operatori della filiera, il conto corrente bancario riportato nell'art. 9 del presente contratto;
- b. a comunicare all'Ente appaltante, in caso di variazione del conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di detto conto corrente, entro sette giorni dalla sua variazione, e a comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone abilitate ad operare su tale conto;
- c. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alle attività oggetto del presente contratto, sia attivi che passivi, sul conto corrente dedicato di cui all'art. 9;
- d. ad utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ai fini di realizzare i movimenti finanziari sopra descritti, salvo quanto previsto dal successivo punto g.;
- e. ad effettuare mediante conto corrente dedicato, per il totale del pagamento dovuto anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione delle attività di cui al presente contratto, i

- pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti o fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche;
- f. ad inserire, nell'ambito dei bonifici relativi alle attività oggetto del presente contratto, il CIG;
- g. a reintegrare il conto corrente dedicato mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ove sia necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti in questione per il pagamento di spese estranee al presente affidamento.

L'Ente appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti dalla Società appaltatrice con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

#### **ARTICOLO 9 – corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento**

Il corrispettivo annuo dovuto dall'Ente appaltante alla Società appaltatrice \_\_\_\_\_ è determinato in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa (Euro \_\_\_\_\_/00) oltre i costi per la sicurezza rischi di interferenza (D.Lgs 81/2008) non soggetti a ribasso di importo € \_\_\_\_\_ (EURO \_\_\_\_\_/00).

Detto canone sarà corrisposto con le modalità descritte nell'articolo 9 del capitolato speciale d'appalto. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

In caso di ritardo dei pagamenti resta fermo quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n°231.

Prima del pagamento delle prestazioni effettuate l'Ente appaltante verifica la regolarità del versamento dei contributi da parte della Società appaltante e degli eventuali subappaltatori tramite il D.U.R.C, il quale viene acquisito d'ufficio anche attraverso strumenti informatici.

Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto, dovranno contenere il riferimento al presente Contratto ed essere intestate a: Comune di Genzano di Roma, Via Italo Belardi n. 81, Genzano di Roma (Rm) C. F. 02242320584 e P.I. 01038071005.

La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dalla Società appaltatrice dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni). Il conto corrente bancario (o postale), dedicato anche al presente affidamento n. \_\_\_\_\_, è intestato alla Società appaltatrice presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG (codice identificativo di gara) relativo al presente affidamento: \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, la Società appaltatrice dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario (o postale) sono:

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_;

nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 10 – cauzione definitiva**

La cauzione definitiva, prestata dalla Società appaltatrice del contratto a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, sarà svincolata successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità. Si richiama quanto descritto nell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

#### **ARTICOLO 11 – Variazioni modalità organizzative**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società appaltatrice, se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Ente appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico della Società esecutrice, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le varianti in corso d'opera possono essere autorizzate dal'Ente appaltante nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione della Società appaltante, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso di esecuzione del contratto;

Le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sono ammesse a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del servizio alla data di inizio dell'affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dello stesso. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento dell'Ente appaltante.

Per le variazioni eccedenti si valuterà in proporzione al costo di ciascun servizio e/o forniture.

In tal caso il corrispettivo per i servizi e/o forniture aggiuntivi verrà concordato tra le parti, in base al valore di mercato degli stessi ai sensi dell'art. 1657 del codice civile.

La Società appaltatrice è obbligata ad accettare ed a svolgere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi il 20 % dell'importo del presente contratto l'Ente appaltante procederà alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo al presente contratto dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

La Società appaltatrice non è obbligata ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dall'Ente appaltante.

## **ARTICOLO 12 - Strumenti di controllo**

Il controllo sull'applicazione del presente contratto si esplica nelle forme riportate nell'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto.

## **ARTICOLO 13 – Attività di verifica di conformità**

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. La verifica di conformità sarà avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione.

Il Responsabile del procedimento dell'Ente appaltante, insieme alla Società appaltatrice ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza mensile per un accertamento progressivo della regolare esecuzione con la redazione di apposito verbale.

Qualora ogni singola attività sia stata eseguita completamente e regolarmente Il direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito di conferma da parte del responsabile del procedimento, rilascia il certificato di verifica di conformità. Tale certificato deve essere trasmesso per accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di conformità.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, il quale mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 14 - Approvazione della carta dei servizi**

La Società appaltatrice, nell'ambito delle indicazioni di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, procederà alla redazione e pubblicazione della carta dei servizi relativa al servizio di Igiene Urbana. In particolare, ad integrazione dei principi di cui alla citata direttiva, essa dovrà garantire il massimo dell'informazione all'utenza finale circa i parametri

più rappresentativi del livello di servizio (frequenza ed orari di intervento per zona e/o strada; posizionamento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti ecc.).

### **ARTICOLO 15 – Strutture per il ricovero mezzi e attrezzature, servizi al personale e ottimizzazione costi di trasporto**

Si richiama quanto descritto nell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto.

Inoltre l'Ente appaltante concederà in locazione il centro comunale di raccolta sia per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei RU ed Assimilati secondo la normativa vigente, sia per il ricovero degli automezzi, ai seguenti patti e condizioni:

- Il canone della locazione è compreso nel corrispettivo d'appalto;
- la Società appaltatrice si impegna a provvedere a proprie spese al pagamento di tutte le bollette relative al consumo dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas metano e del telefono che dovranno essere ad essa intestate;
- la Società appaltatrice dichiara di aver esaminato i locali dell'immobile in parola e di averli trovati in buono stato d'uso e di manutenzione;
- la Società appaltatrice non potrà comunque apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione d'uso o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto dell'Ente appaltante;
- la Società appaltatrice è tenuta ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell'uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all'art. 1609 c.c., in esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva dell'immobile locato, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino e inoltre la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni.

Copia delle documentazioni attestanti tali conformità e l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta comunale dovranno essere consegnate al conduttore al momento della consegna per gli adempimenti di sua competenza.

La Società appaltatrice dovrà dichiarare di prendere in consegna gli immobili con il ritiro della consegna delle chiavi costituendosi da tale momento custode del bene.

## **ARTICOLO 16 – Sicurezza sul luogo di lavoro**

Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro si richiama totalmente il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), il documento di valutazione dei rischi (DVR) e l'articolo 34 del capitolato speciale d'appalto.

## **ARTICOLO 17 - Penali.**

Le penali sono disciplinate dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto. È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Qualora dalla verifica del documento unico di regolarità contributiva risulti un'inadempienza contributiva a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'adempienza ai fini di disporlo direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

L'onere per il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, o a quanto riportato dall'art. 1218 del codice civile, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione dei servizi entro 5 giorni lavorativi dall'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

## **ARTICOLO 18- Altri oneri a carico della Società appaltatrice.**

La Società appaltatrice è soggetta, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e 35 comma 28 Legge n. 248/06). Inoltre l'appaltatore nel momento del pagamento da parte dell'Ente appaltante deve provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta.

## **ARTICOLO 19 - Controlli.**

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell'Appaltatore avverranno a cura del Responsabile del Procedimento o di suoi delegati.

#### **ARTICOLO 20 – Sospensione dell’esecuzione del contratto**

Qualora circostanze particolari (avverse condizioni climatiche, casi di forza maggiore o altre circostanze particolari) impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto ne ordina la sospensione. A seguito il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento del rappresentante della Società appaltatrice (o di un suo legale rappresentante), compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.

#### **ARTICOLO 21 – Certificato di ultimazione delle prestazioni**

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni..

#### **ARTICOLO 22 – Cessione del credito**

Ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Ente appaltante.

#### **ARTICOLO 23 – Cessione del contratto**

E’ fatto assoluto divieto alla Società appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dal presente capitolato d’appalto per la gestione del servizio.

#### **ARTICOLO 24 – Recesso contrattuale**

Ai sensi dell'articolo 1373 comma 2 del Codice Civile l'Ente appaltante può recedere dal contratto, a partire dal 12° mese dalla data di consegna dei servizi, previa comunicazione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento e l'Ente appaltante deve tenere indenne la Società appaltatrice del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1671 del c.c.

L'Ente appaltante potrà altresì recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- b) qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico della Società appaltatrice siano condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Nelle ipotesi di recesso descritte nei punti a) e b) del presente articolo, la Società appaltatrice avrà diritto al pagamento da parte dell'Ente appaltante dei servizi effettivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. .

#### **ARTICOLO 25 – Risoluzione del contratto**

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società appaltatrice negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquista una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, propone, ai sensi dell'articolo 135 comma 1 del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Si avrà, inoltre, decadenza dall'appalto con risoluzione immediata del contratto per una o più delle seguenti cause:

- 1) mancata assunzione, da parte della Società appaltatrice, dei servizi oggetto del presente capitolato alla data di Consegna stabilita nel contratto di appalto e/o di mancata presentazione della documentazione necessaria per la formalizzazione dell'Appalto;
- 2) venir meno da parte della Società appaltatrice dei requisiti minimi previsti in sede di gara;
- 3) gravi irregolarità o deficienze da parte della Società appaltatrice riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danni all'Ente

appaltante qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Ente appaltante nelle lettere di contestazione;

- 4) impedimento dalla Società appaltatrice in qualsiasi modo del potere di controllo dell'Ente appaltante;
- 5) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dall'Ente appaltante relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte della Società appaltatrice;
- 6) Sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza maggiore; qualora la Società Appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frode;
- 7) per cessione totale o parziale del contratto in subappalto da parte della Società appaltatrice a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel capitolato;
- 8) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte della Società appaltatrice, tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi o da arrecare danni all'Ente appaltante ed alla popolazione, qualora debitamente accertate e contestate non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune o dall'unione dei Comuni nelle lettere di contestazione;
- 9) miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato da parte della Società appaltatrice;
- 10) gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi e del D.U.V.R.I da parte della Società appaltatrice;
- 11) grave violazione degli obblighi facenti capo alla Società appaltatrice per quanto previsto dal presente Contratto e dal capitolato speciale d'appalto, che siano tali da incidere sull'affidabilità della Società appaltatrice nella prosecuzione del servizio;
- 12) raggiungimento da parte della Società appaltatrice del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto annuo;

Qualora si verificano i casi sopra citati, la parte adempiente potrà esercitare il diritto di risolvere il contratto previa apposita diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata a.r. all'altra parte, indicando puntualmente l'inadempimento e concedendo un termine per l'adempimento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari.

Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili.

La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti.

Alla Società appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto e non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Società Aggiudicataria dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, l'Ente appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Società, fino alla scadenza naturale dell'Appalto.

Sia l'Ente appaltante sia la Società appaltatrice potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

Inoltre si procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti della Società appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone all'Ente appaltante, in relazione allo stato dell'esecuzione dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 26 – il Subappalto.**

Si richiama integralmente quanto disposto l'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto.

Se il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai fini il pagamento dei corrispettivi alla Società appaltatrice per i servizi svolti, risulti negativo per due volte consecutive, l'Ente appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

L'affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma1 lett. b) e c) del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii ai propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque a tali consorziati

non devono sussistere nessun dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e ss.mm.ii.

#### **ARTICOLO 27 - Spese di contratto.**

Sono a carico della Società appaltatrice i diritti di rogito, tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto, senza diritto di rivalsa.

#### **ARTICOLO 28 - Modalità di soluzione delle controversie.**

Per tutti gli effetti del presente atto la Società appaltatrice elegge domicilio legale presso questa Residenza comunale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Velletri, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Ciascun Componente dà atto di essere stato da me Ufficiale rogante informato, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul trattamento dei propri dati personali ed all'uopo autorizza e consente l'intero trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge connessi al presente atto, quali le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, in modo sia elettronico che manuale.

Del presente atto io Segretario rogante do lettura agli intervenuti i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me Ufficiale rogante, dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli atti richiamati nel presente contratto per averne in precedenza presa visione e cognizione.

#### **ARTICOLO 29 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. Le Parti e i loro legali rappresentanti danno atto di aver ricevuto apposita informativa e di aver prestato il loro consenso al trattamento dei dati prima della sottoscrizione del Contratto.

**ARTICOLO 30 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto e dagli atti e contratti richiamati si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e al codice civile.

\*\*\*\*\*

Del presente contratto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti, le quali, avendolo riscontrato conforme alla loro espressa volontà, assieme a me lo sottoscrivono in segno di accettazione e approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia di cui una per l'ufficio del registro, in Genzano di Roma addì \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

PER L'ENTE APPALTANTE

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

PER LA SOCIETA' APPALTATRICE

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO ROGANTE

(\_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di conoscere e di accettare le seguenti clausole: Articolo 2, Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25, Articolo 26, Articolo 27, Articolo 28, Articolo 29.

PER L'ENTE APPALTANTE

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

PER LA SOCIETA' APPALTATRICE

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO ROGANTE

(\_\_\_\_\_)

Allegati:

- Capitolato speciale di appalto (**Allegato 1**)
- Offerta tecnica (**Allegato 2**)
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08, (**allegato 3**),

PER L'ENTE APPALTANTE

(\_\_\_\_\_)

---

PER LA SOCIETA' APPALTATRICE

(\_\_\_\_\_)

---

IL SEGRETARIO ROGANTE

(\_\_\_\_\_)

---